

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LICHERI)

Roma, 4 marzo 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto reca il recepimento della direttiva (UE) 2017/159, che attua, a livello dell'UE, l'Accordo raggiunto nel 2012 tra le organizzazioni europee rappresentative nel settore della pesca, sull'attuazione da dare alla Convenzione del 2007 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca, ai fini dell'ulteriore miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca;

osservato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza delega conferita con la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, stabilendo all'articolo 26 che esso è tenuto a seguire, oltre i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva in commento è scaduto il 15 novembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2020/66, per mancata attuazione, mentre il termine per l'esercizio della delega, determinato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, scadrà il prossimo 2 maggio 2020;

rilevato, in particolare, che:

- in merito alla parità di genere in ambito lavorativo, richiesta dal citato criterio specifico di delega, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), all'articolo 1, commi 336 e 337, ha esteso alle pescatrici autonome l'indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, nonché la possibilità di fruire del congedo

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

parentale; risulta inoltre applicabile la norma generale contro ogni discriminazione lavorativa, dettata dall'articolo 28 della legge n. 246 del 2005;

- in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, l'ordinamento nazionale risulta già conforme al sistema di tutela previsto dall'Accordo allegato alla direttiva, e pertanto non sono necessarie ulteriori disposizioni in materia, salvo quelle relative alla nomina dell'autorità competente prevista dall'Accordo;

valutato, pertanto, che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/159,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Ettore Antonio Licheri